Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.2358 — Flextronics/Ericsson)

(2001/C 159/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 6 aprile 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

— in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);

— in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2358. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia

(2001/C 159/06)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio [2] (il «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (i «paesi interessati») sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. **Denuncia**

La denuncia è stata presentata il 17 aprile 2001 dal comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (il «denunziante») per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 70 %, della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio.

2. **Prodotto**

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping è costituito da alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia, (il «prodotto in esame»), attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 90) ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 91) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 91). I codici NC sono forniti a puro titolo informativo.

3. **Denuncia di dumping**

Nei confronti della Repubblica ceca e della Slovacchia, la denuncia di dumping è basata sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei pezzi praticati sui mercati interni, e i prezzi del prodotto in esame all'esportazione nella Comunità.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

[2] GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.